

TI_GERICHTE 36.2002.146 vom 24. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2002.146

FR: TI_GERICHTE 36.2002.146 du 24 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 36.2002.146 del 24 luglio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Se il premio non è pagato alla scadenza, lo stipulante riceve una diffida di pagarlo entro 14 giorni a contare dall'invio della diffida; in quest'ultima vanno riepilogate le conseguenze del ritardo. Se la diffida si rivela infruttuosa, il diritto alle prestazioni è sospeso alla scadenza del termine succitato.

E. 2

Le spese di richiamo, di diffida e di esecuzione sono a carico dello stipulante.

E. 3

Nessuna prestazione sarà pagata per i sinistri occorsi durante la sospensione, anche in caso di pagamento ulteriore del premio." 2.4. L'art. 20 LCA, a cui rinvia espressamente l'art. 1 CGA, concerne l' "Obbligo della diffida. Conseguenze della mora" dell'assicurato (cfr. nota marginale del disposto di legge). Esso prevede che nel caso in cui il premio non sia stato pagato alla scadenza o entro il termine di rispetto concesso dal contratto, il debitore debba essere diffidato per iscritto a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuare il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida (cpv. 1). Se la diffida rimane senza effetto, l'obbligazione dell'assicuratore è sospesa a datare dalla scadenza del termine di diffida (cpv. 3). La LCA regola il tema della mora contrattuale in maniera diversa rispetto alle disposizioni del Codice delle Obbligazioni (CO) nella misura in cui non fa dipendere la validità della mora dalla data di ricezione da parte del debitore della diffida. Nonostante il tenore della nota marginale dell'art. 20 LCA, la diffida non è obbligatoria; essa diviene necessaria se l'assicuratore intende ottenere la sospensione dei suoi obblighi contrattuali (TC SG in RUA XI n. 23; TC VD in RUA VI n. 107; TC NE in RUA VI n. 113, citati in: CARRÉ, *Loi fédérale sur le contrat d'assurance*, Losanna 2000, pag. 210 ad art. 20 LCA). Se l'assicuratore non notifica una diffida al debitore, il primo non può liberarsi dei suoi obblighi nel caso in cui si produca l'evento assicurato e neppure può recedere dal contratto (KUH/MONTAVON, *Droit des assurances privées*, Losanna 1994, pag. 197). Tuttavia l'invio di una diffida non è soggetto ad alcun termine se non a quello di due anni previsto dall'art. 46 LCA, trascorso il quale il diritto dell'assicuratore al pagamento del premio si prescrive (TC VD in RUA IX n. 52; RUA III n. 95, in: CARRÉ, *op. cit.*, pag. 212 ad art. 20 LCA). L'assicurato, infatti, non si trova in mora per il solo fatto che il premio è scaduto: è necessario ancora che l'assicuratore lo diffidi. La diffida deve informare il debitore in modo esplicito e completo su tutte le conseguenze del ritardo nel caso in cui l'assicurato non adempia ai suoi obblighi nel termine concessogli (HASENBOEHLER, in:

Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), Basilea 2001, n. 42 ad art. 20 LCA; DTF 128 III 186, in particolare consid. 2; SJ 2003 I pag. 215 e seg.). Una diffida che non indichi le conseguenze del mancato adempimento degli obblighi è irregolare e non può produrre gli effetti che non sono stati citati (DTF 128 III 186; SJ 2003 I pag. 215 e seg.). La legge accorda comunque al debitore un termine legale di quattordici giorni (termine di grazia) per provvedere al pagamento. Questo termine non inizia a decorrere dalla notifica della diffida ma dal momento del suo invio (STF in RUA XVIII n. 13, in: CARRON, *La loi fédérale sur le contrat d'assurance*, Friburgo 1997, n. 179 pag. 61; KUHN/MONTAVON, op. cit., pagg. 189-193).

Contrariamente a quanto è previsto dal CO la messa in mora diventa effettiva – e l'assicurato deve pure degli interessi moratori – se, alla scadenza del termine legale, il debitore non ha ancora dato seguito al pagamento del premio. Qualora il termine di grazia venga a scadere infruttuosamente gli obblighi dell'assicuratore vengono sospesi (art. 20 cpv. 3 LCA). La sospensione dura fino al pagamento completo del premio, oltre accessori, a meno che un'intenzione diversa risulti dall'attitudine dell'assicuratore (DTF 112 II 463; DTF 103 II 204). Il pagamento, o semplicemente la maturazione di un altro premio intervenuta successivamente a quello che è stato oggetto della diffida, non hanno alcun effetto sulla sospensione. Ad ogni modo, l'assicuratore è tenuto ad accettare il pagamento di un premio posteriore, a meno che non intenda recedere dal contratto, possibilità questa cui non è obbligato (DTF 103 II 204). Se, invece, il debitore adempie al suo obbligo contrattuale versando nei quattordici giorni di tempo di cui alla diffida il premio dovuto all'assicuratore, egli si sottrae alle conseguenze della mora. A tal proposito si osserva che l'obbligo dell'assicuratore di versare le prestazioni resta salvaguardato durante tutto il termine legale (termine di grazia) per gli eventi che potrebbero sopraggiungere durante questo periodo. Tale obbligo permane anche se, più tardi, emergesse che la diffida è rimasta senza effetto (art. 20 cpv. 3 LCA). Se allo scadere del termine di grazia il debitore ha pagato solo una parte del premio scaduto, bisogna ritenere che egli non ha adempiuto ai suoi obblighi contrattuali. In tal caso, gli obblighi dell'assicuratore sono sospesi (art. 20 cpv. 3 LCA), anche se la parte ancora dovuta rappresenta una piccola porzione dell'intero premio arretrato (KUHN/MONTAVON, op. cit., pagg. 194 e 195). A dipendenza delle circostanze, rimangono tuttavia riservate le intenzioni diverse dell'assicuratore (DTF 112 II 463). Va rammentato infine che se l'assicuratore ha incassato il premio corrispondente al nuovo periodo d'assicurazione, ciò non significa che egli abbia rinunciato a ricevere i premi dovuti per i periodi anteriori, e ancor meno che rinunci a sospendere le proprie obbligazioni (KUHN/MONTAVON, op. cit., pag. 189 segg.). Alla luce di quanto precede, dunque, quando il premio arretrato non venga versato prima della scadenza del termine legale di quattordici giorni, la mora del debitore diventa effettiva. Ciò comporta la sospensione degli obblighi dell'assicuratore (art. 20 cpv. 3 LCA). Tuttavia, un contratto sospeso nei suoi effetti non equivale ad un contratto estinto o rescisso; significa invece semplicemente che gli obblighi dell'assicuratore sono sospesi, mentre il contratto d'assicurazione in quanto tale resta vigente. La sospensione degli obblighi dell'assicuratore interviene a danno dell'assicurato che resta debitore del premio. Si ribadisce quindi che, di regola, l'assicuratore non ha obblighi nei confronti dell'assicurato se un evento si produce dopo la scadenza infruttuosa del termine legale di diffida (quattordici giorni) (KUHN/MONTAVON, op. cit., pag. 198 e seg.; HASENBOEHLER, op. cit., nn. 19-32 ad art. 21 LCA, pag. 334 segg.).

2.5. Nel caso concreto, dall'estratto conto dell'interessata (doc. _), stato al 17 gennaio 2003, non risulta alcuna fattura per premi ancora scoperta, in particolar modo per l'anno

2001 (cfr. consid. 2.9.). Tuttavia, a titolo di sollecito ed ingiunzione il 22/26 febbraio 2002 (doc. _ e _) l'ente assicurativo ha emesso nei confronti di _____ una fattura di Fr. 124,70 (Fr. 116,70 + Fr. 8.- di spese di sollecito) per il premio LCA di novembre 2001, rimasto, a suo dire, impagato. Per il mese di novembre 2001 parte attrice avrebbe dovuto pagare un premio di complessivi Fr. 254,20 che si componeva di Fr. 137,50 per la LAMal e di Fr. 116,70 per la LCA. Il relativo pagamento, anticipato, avrebbe dovuto avvenire entro il 31 ottobre 2001 (doc. _). Basandosi dunque sul citato art. 13 CGA, a mezzo del predetto sollecito la Cassa malati _____ ha avvisato l'assicurata che "(...) se questa ingiunzione rimanesse senza effetto, i nostri obblighi al suo riguardo sarebbero sospesi a decorrere dell'espiazione del termine succitato e fino al pagamento globale di quello che ci deve (art. 13 delle nostre Condizioni generali delle assicurazioni complementari). (...)". Successivamente, non avendo l'assicurata dato seguito a tale ingiunzione, giusta l'art. 13 CGA e quindi in virtù del predetto art. 20 cpv. 3 LCA, gli obblighi della Cassa malati _____ sono stati sospesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di diffida. Il sopraggiungere di una situazione di ritardo nel pagamento dei premi non ha – come visto – per effetto la rescissione del contratto d'assicurazione, ma unicamente la sospensione della protezione assicurativa (HASENBOEHLER, op. cit., n. 78 ad art. 20 LCA, pag. 327; DTF 103 II 204, 208 = SVA XIV n. 32 pag. 150 = Pra 1977 pag. 478). Il 3 maggio 2002 parte convenuta ha fatto spiccare dall'Ufficio esecuzione di _____ il precetto esecutivo n. _____ nei confronti di _____ escutendola per l'importo di Fr. 124,70 oltre interessi del 5% dal 9 aprile 2002, a cui sono stati aggiunti Fr. 30.- per le spese esecutive e Fr. 5.- per la tassa d'incasso (doc. _). L'escussa ha interposto il 6 maggio seguente tempestiva opposizione. A mente di questo Tribunale, la determinazione del momento esatto a partire dal quale la protezione assicurativa della Cassa malati _____ è stata sospesa, a sapere se dal 23 marzo 2002, come figura sul doc. _, oppure alla scadenza del termine di grazia di quattordici giorni a contare dal 26 febbraio 2002 (data d'invio della diffida), non merita approfondimento, poiché, come si vedrà in appresso, le sorti della presente sentenza non mutano. 2.6. L'art. 21 LCA prevede che " Quando l'assicuratore non abbia richiesto nelle vie legali il premio arretrato entro due mesi dalla scadenza del termine fissato all'articolo 20 della presente legge si ritiene che sia receduto dal contratto e abbia rinunciato al pagamento del premio (cpv. 1) Se l'assicuratore ha richiesto il premio o l'ha accettato più tardi, la sua responsabilità rinasce dal momento in cui il premio arretrato venga pagato con interessi e spese (cpv. 2)." Qualora gli effetti del contratto siano sospesi (art. 20 cpv. 3 LCA) e l'assicuratore non intenti una procedura esecutiva nei due mesi che fanno seguito alla scadenza del termine di grazia, v'è dunque la presunzione irrefragabile – che esclude l'apporto della prova del contrario (STF in RUA VIII n. 109, in: CARRÉ, op. cit., pag. 218 ad art. 21 LCA) - che egli voglia recedere dal contratto e quindi che rinunci al pagamento del premio arretrato (TComm. ZH in RUA XIV n. 33, in: CARRON, op. cit., n. 194 pag. 67), fatto comunque salvo quanto prescritto al capoverso 2 dell'art. 21 LCA. Il contratto, ai termini dell'art. 21 cpv. 1 LCA, si estingue ex nunc e non ab initio. Aniché attendere che la presunzione irrefragabile sia effettiva (presunzione di rescissione), l'assicuratore ha la possibilità di dichiarare espressamente che vuole recedere dal contratto. Per far ciò, egli non deve aspettare che sia trascorso il periodo di due mesi, ma può dichiarare la sua volontà immediatamente (KUHN/MONTAVON, op.cit., pag. 199). Se l'assicuratore recede effettivamente dal contratto, qualunque sia il modo in cui ciò avvenga (per dichiarazione dell'assicuratore o alla scadenza del termine di due mesi), giusta l'art. 21 cpv. 1 LCA egli perde automaticamente ogni diritto a ricevere i premi arretrati ed a

rivendicare le prestazioni precedentemente fornite. V'è dunque una finzione della rinuncia da parte dell'assicuratore per il recupero dei premi arretrati (KUHN/MONTAVON, op. cit., pag. 198 e seg.; HASENBOEHLER, op. cit., nn. 4-18 ad art. 21 LCA, pag. 330 segg.). Se l'assicuratore non ha intenzione di recedere dal contratto può pretendere dal debitore che quest'ultimo dia seguito ai suoi obblighi. Ciò significa che può esigere dall'assicurato l'esecuzione del contratto e quindi il pagamento del premio ormai scaduto. Onde evitare che si crei una situazione di presunzione di rinuncia all'adempimento contrattuale (art. 21 cpv. 1 LCA), il creditore può introdurre al competente ufficio una procedura esecutiva atta a recuperare il premio arretrato. Il creditore deve agire nel periodo di due mesi che ha fatto seguito alla diffida legale di pagamento. Infatti, se in questo lasso di tempo l'assicuratore non si attiva per recuperare il premio, sussiste la presunzione di rinuncia e quindi del diritto di recuperare il premio arretrato (TC ZG in RUA XIX n. 30, in: CARRON, op. cit., n. 189 pag. 65). Se l'assicuratore, trascorso il termine legale di grazia di quattordici giorni, sceglie di ottenere il pagamento del premio - e quindi di non rinunciare al contratto - e concede ancora del tempo all'assicurato prima di procedere con il recupero del premio, il contratto rimane ugualmente sospeso conformemente all'art. 20 cpv. 3 LCA (STF in RUA V n. 124, in: CARRÉ, op. cit., pag. 220 ad art. 21 LCA). Nell'eventualità in cui la procedura esecutiva abbia avuto esito favorevole o che il creditore abbia accettato più tardi il pagamento del premio arretrato comprese le spese e gli interessi moratori (art. 21 cpv. 2 LCA) - anche se gli ammontari di questi ultimi dovessero essere esigui (DTF 112 II 463) -, gli obblighi dell'assicuratore rinascono dal momento in cui l'importo del premio arretrato è stato interamente pagato (ex nunc). Il pagamento non esplica effetti retroattivi a partire da quando gli obblighi dell'assicuratore sono stati sospesi (TD BE in RUA XIII n. 91, in: CARRON, op. cit., n. 196 pag. 67). Gli obblighi dell'assicuratore rinascono dunque soltanto a condizione che egli abbia accettato più tardi il pagamento del premio scaduto (KUHN/MONTAVON, op. cit., pag. 202). Come indicato in precedenza, se l'assicuratore accetta il pagamento del nuovo premio prima che il premio arretrato sia stato soluto, ciò non significa che egli rinunci alla sospensione del contratto. L'assicuratore può prevalersi della sospensione della copertura anche se il precetto esecutivo teso al recupero del premio scaduto è notificato dopo il pagamento del nuovo premio (DTF 103 II 204). Pertanto, la sospensione della copertura assicurativa si ripercuote sugli obblighi dell'assicuratore, e né la scadenza né il pagamento di un premio susseguente hanno per effetto che la garanzia contrattuale fornita dall'assicuratore torni in vigore (DTF 103 II 204, STF in RUA XIV n. 32, in: CARRON, op. cit., n. 188 pag. 65). Il rapporto d'assicurazione fra l'assicuratore e l'assicurato rinasce soltanto per accordo delle parti (STF in RUA VIII n. 25/109, in: CARRÉ, op. cit., pag. 218 ad art. 21 LCA). Grazie al solo pagamento, l'assicurato non può infatti rimettere unilateralmente in vigore il contratto: il pagamento va infatti accettato da parte dell'assicuratore (art. 21 cpv. 2 LCA).

2.7. Ora l'interessata, contestando di dover ancora alcunché all'assicuratore a titolo di premio di novembre 2001, rileva che quest'ultimo non era legittimato a porre fine al contratto di assicurazione complementare avvenuta per il 30 settembre 2002, per cui essa dovrebbe regolarmente beneficiare del rimborso di tutte le sedute di psicoterapia effettuate dal 23 marzo 2002 in poi, senza subire alcuna riduzione a causa dell'avvenuta sospensione contrattuale (doc. _). La tesi di parte attrice è fondata. La cassa stessa ha rinunciato alla resiliazione contrattuale con la procedura d'incasso. Questo Tribunale osserva in effetti che il contenuto della diffida del 26 febbraio 2002 (doc. _) non rispetta le esigenze formali previste dalla legge e chiarite dalla recente giurisprudenza federale (DTF 128 III 186), per cui una rescissione del contratto LCA non era attuabile. Con

sentenza del 25 aprile 2002, pubblicata in DTF 128 III 186, il Tribunale federale ha infatti ritenuto che la diffida prevista dall' art. 20 cpv. 1 LCA , con cui l'assicuratore diffida il debitore a pagare entro quattordici giorni il premio scaduto, deve indicare tutte le conseguenze della mora e cioè non solo la sospensione della copertura assicurativa a partire dalla scadenza del termine di cui all' art. 20 cpv. 3 LCA , ma anche il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto rispettivamente la presunzione di tale recesso secondo l' art. 21 cpv. 1 LCA . L'esigenza di una diffida scritta che ricordi al debitore quali siano le conseguenze del ritardo nel pagamento del premio scaduto nel termine di quattordici giorni è data principalmente per proteggere l'assicurato. Se infatti si avvertisse l'assicurato unicamente che, qualora il premio scaduto non fosse pagato nel termine legale, gli obblighi dell'assicuratore verrebbero sospesi, l'interessato non potrebbe di certo immaginare – visto che la diffida, incompleta, lo indurrebbe in errore su questo punto – che dalla scadenza di detto termine l'assicuratore abbia il diritto di recedere dal contratto. Solo una diffida effettuata correttamente, in conformità all'art. 20 LCA, può provocare la valida messa in mora del debitore del premio e la sospensione degli obblighi dell'assicuratore. La diffida non deve essere obbligatoriamente inviata per raccomandata. L'atto che contiene ciò che prevede la legge è valido anche se non è stato spedito con un invio raccomandato, a condizione tuttavia che la sua notifica possa essere provata. Nel caso di comunicazioni che sospendono gli obblighi dell'assicuratore, l'onere della prova dell'invio spetta a quest'ultimo (TC SZ in RUA XIV n. 29, in: CARRON, La loi fédérale sur le contrat d'assurance, Friburgo 1997, n. 184 pag. 63). Come indicato in precedenza la messa in mora dell'assicurato si concretizza quando dall'invio – e non dalla notifica - della diffida trascorre infruttuoso il termine legale di quattordici giorni ossia se, in questo lasso di tempo, il debitore non procede a versare all'assicuratore il premio scaduto. Il termine legale di 14 giorni di cui alla LCA, come visto, decorre dalla notifica della diffida, atto che comunque va notificato all'assicurato il quale deve essere messo in condizione di sapere quando scade il termine di grazia di quattordici giorni per effettuare il pagamento dei premi scaduti. Nel caso concreto, l'assicurata ha regolarmente ricevuto la diffida del 26 febbraio 2002 che la metteva al corrente sulla data di scadenza entro cui effettuare validamente il pagamento dell'importo di Fr. 124,70. Sotto questo aspetto, dunque, il comportamento della Cassa malattia non è censurabile. 2.8. Tuttavia, sulla scorta di quanto precede, contemplando soltanto una sola (la sospensione) delle due conseguenze possibili, la diffida del 26 febbraio 2002 (doc. _) deve essere parimenti ritenuta non conforme ai dettami di legge e quindi non può produrre alcun effetto per ciò che concerne la copertura assicurativa. Pertanto nel caso concreto non v'è stata valida messa in mora, il mantenimento del contratto è presunto ed il premio può sempre essere reclamato, fatta salva la prescrizione dell'art. 46 LCA (TC VD in RUA XVI n. 14; TC VD in RUA XIV n. 30, in: CARRON, op. cit., nn. 182 e 183, pag. 62 e seg.). Ne deriva che durante l'anno 2002 gli obblighi di _____ non sono stati sospesi validamente (cfr. consid. 2.7.) ed il contratto assicurativo concluso fra _____ per conto di _____ e parte convenuta ha continuato ad esplicare regolarmente i propri effetti (cfr. consid. 2.4.). L'assicuratore malattia non poteva quindi porre termine all'assicurazione complementare per fine settembre 2002. Più dettagliatamente, ciò comporta da una parte che la Cassa malati _____ è chiamata a rispondere del rimborso di Fr. 50.- riconosciuto dall'assicurazione complementare _____ per ogni seduta di psicoterapia a cui l'assicurata si è sottoposta durante l'anno 2002 con la dr. _____, psicologa e psicoterapeuta FSP, così come avvenuto per la seduta del 27 giugno 2002 (doc. _). D'altra parte, la lettera del 5 giugno 2002 (doc. _) della Cassa malati

_____ con cui la stessa annunciava all'assicurata di aver rescisso unilateralmente il contratto d'assicurazione complementare per il 30 settembre 2002 è priva di valenza giuridica, siccome irrituale poiché non intimata conformemente all'art. 20 LCA ed alle condizioni generali. Infatti con la diffida in questione l'assicuratore non ha debitamente informato l'attrice sulla conseguenza del ritardo nel pagamento della parte di premio scoperta entro il termine legale di quattordici giorni (DTF 128 III 190 consid. 2f). La petizione va allora accolta e _____ deve corrispondere le sue prestazioni secondo il contratto valido esistente tra le parti. Parte convenuta dovrà quindi prendere a proprio carico anche il pagamento di Fr. 50.- per ognuna delle sedute di psicoterapia avvenute con la dr. _____ tra il 2 maggio 2002 ed il 20 giugno 2002 (doc. _), quale sua partecipazione in virtù della copertura complementare fornita dall'art. 5 cpv. 2 lett. f CGA _____ (pag. 43).

2.9. Come anticipato al punto 2.5 che precede, questa Corte evidenzia che, come risulta dallo stesso estratto conto corrente agli atti (doc. _), _____ ha regolarmente corrisposto a _____ tutti i suoi premi del 2001. Tale circostanza traspare pure dai dodici cedolini postali prodotti da parte attrice per quanto concerne i premi LAMal ed LCA del 2001 suoi e del marito _____ (docc. _). Da tale documentazione si deduce infatti che il pagamento di ogni premio mensile dei coniugi _____ (Fr. 472.-) avveniva di regola – per volontà degli assicurati medesimi - all'inizio del mese successivo (doc. _). Il motivo che ha indotto l'assicuratore malattia in questione a ritenere che l'interessata non le avrebbe corrisposto il premio per il mese di novembre 2001 è da ricollegare al fatto che in data 9 ottobre 2001 quest'ultima ha utilizzato una polizza prestampata di Fr. 197.- per effettuare il pagamento di una parte del premio di Fr. 472.- dovuto per quel mese. La differenza di Fr. 275.- è stata poi versata il 13 del mese successivo a mezzo di una polizza bianca. Giacché detta polizza prestampata (doc. _) si riferiva in realtà ad un richiamo per il pagamento dei premi LCA di _____ (Fr. 116,70) e di _____ (Fr. 80,30) per il mese di aprile 2001 (bollettino n. _____, doc. _), la _____ ha accreditato detto importo di Fr. 197.- in tali misure e per quello stesso periodo, lasciando così uno scoperto complessivo di Fr. 275.-. Di conseguenza, il premio di Fr. 472.- che l'attrice credeva di aver pagato per il mese di aprile è slittato di un mese e così di seguito (docc. _ e _), in modo tale che sul conto corrente della Cassa il pagamento del mese di dicembre 2001 risulta essere stato effettuato il 7 dicembre 2001, mentre secondo l'assicurata lo stesso sarebbe avvenuto il 3 gennaio 2002 (doc. _). Quest'ultimo versamento di Fr. 472.- è stato invece imputato dall'assicuratore a copertura integrale del premio del mese di aprile 2001, nel senso che il premio totale normalmente dovuto dal marito (Fr. 217,80) è stato accreditato sul suo conto (doc. _: fattura n. _____) e la differenza di Fr. 254,20 sul conto dell'interessata (doc. _: fattura n. _____). Così facendo, entrambi gli assicurati si sono ritrovati con un pagamento del premio di aprile 2001 eseguito parzialmente due volte, ciò che ha comportato un saldo positivo pari rispettivamente a Fr. 80,30 ed a Fr. 116,70, importi questi che sono stati stornati e riaccreditati sui premi di febbraio 2002 di _____ (doc. _: fattura n. _____) e di _____ (doc. _: fattura n. _____). Se dunque, anche considerando il confuso agire dell'ente assicurativo, si può considerare che al più tardi nel mese di febbraio 2002 parte attrice ha pagato tutti i suoi premi del 2001, l'escussione dell'assicurata avvenuta il 3 maggio 2002 con precetto esecutivo n. _____ non aveva quindi alcuna ragione d'essere. Alla luce di quanto precede, la petizione del 6 dicembre 2002 va accolta nel senso dei considerandi; non vengono caricate tasse e spese alle parti e non si attribuiscono ripetibili. Con l'accoglimento della petizione di _____ le richieste della CM _____ di ottenere la condanna della stessa _____ al pagamento del

premio di novembre 2001 rispettivamente di condannare l'attrice alla restituzione di Fr. 300.- per sei sedute di terapia assertivamente versati a torto va respinta senza seguito di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.